

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC:
asl.rieti@pec.it www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE
PER ATTIVITA' IN MATERIA DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

TRA

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, codice fiscale 13109681000, con sede in Roma, L.go F. Vito 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti (di seguito, anche “Fondazione”);

E

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42 (di seguito, anche “Azienda”);

PREMESSO CHE:

- Nella Regione Lazio, come ribadito negli strumenti di programmazione sanitaria regionale e, da ultimo, nel DCA 469/2019, il modello organizzativo delle alte specialità fa riferimento alla modalità di produzione e distribuzione dell’assistenza ospedaliera secondo il principio delle reti cliniche integrate (modello “hub & spoke”) che prevede la concentrazione della casistica più complessa, o che necessita di più complessi sistemi produttivi, in un numero limitato di centri (hub). L’attività degli hub è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri ospedalieri periferici (spoke);

- Il modello di risposta ai bisogni che Regione Lazio intende realizzare, attraverso la propria rete di erogatori pubblici e privati, è orientato alla presa in carico della persona, alla semplificazione e alla velocizzazione dei suoi percorsi attraverso i punti di erogazione delle prestazioni, e a perseguire l'integrazione delle attività erogate, quale che sia la fascia di bisogni a cui rispondere;
- La Fondazione è hub della rete oncologica per la Macro area 4, nella quale è inserita anche la Azienda ASL di Rieti;
- l'Azienda ASL di Rieti intende ridurre il fenomeno della mobilità delle pazienti con patologie afferenti alla Ginecologia oncologica verso altre Strutture Sanitarie;
- l'Azienda e la Fondazione, con comunicazioni agli atti, hanno concordato di addivenire al rinnovo annuale dell'accordo già stipulato in data 17 giugno 2021, con decorrenza dal 26 ottobre 2020, allo scopo consentire alla ASL di Rieti di fruire di competenze specialistiche di alto livello, presenti nel Dipartimento di Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione, di migliorare gli indicatori di performance della U.O.C. Ostetricia e ginecologia, di ridurre la mobilità passiva, di integrare e condividere conoscenze e competenze, favorendo la realizzazione di percorsi di collaborazione a carattere interaziendale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

L'attività oggetto del presente accordo viene svolta da parte della Fondazione presso le strutture territoriali aziendali e specificamente presso il Poliambulatorio di Poggio Mirteto, per il tramite di specialisti individuati dalla medesima Fondazione tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie. I nominativi degli specialisti saranno preventivamente comunicati dalla Fondazione al Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda.

L'attività consisterà:

- nel favorire l'accrescimento professionale dell'equipe della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda e delle strutture territoriali aziendali in materia di Ginecologia oncologica, al fine di migliorare gli standard di assistenza erogati dalla stessa, *in loco*, secondo programmi da concordare tra le Parti;
- nel promuovere - nel rispetto delle condizioni di emergenza e delle liste di attesa - percorsi di collaborazione interaziendale per la gestione delle patologie afferenti alla ginecologia oncologica.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti intendono avviare percorsi di

collaborazione volti ad assicurare alle pazienti del Poliambulatorio di Poggio Mirteto la più efficace gestione delle patologie ginecologiche.

Resta, comunque, inteso che eventuali trasferimenti e accessi di pazienti presso il Policlinico Gemelli avverranno, in ogni caso:

- nel rispetto delle condizioni di urgenza e delle liste d'attesa del medesimo Policlinico;
- in osservanza del principio di libera scelta della paziente e della piena autonomia dell'Azienda

nel riferimento dei pazienti ad altre strutture sanitarie, in conformità con tutte le norme e le linee guida applicabili.

L'attività oggetto di convenzione è disciplinata più in dettaglio nell'**allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Programmazione e quantificazione delle prestazioni

L'attività sarà espletata dagli specialisti della Fondazione sulla base di una programmazione concordata tra le Parti, secondo le necessità individuate dal Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda, per un massimo di n. 50 ore mensili da rendersi con accessi della durata concordata tra i referenti di cui all'articolo 6, compatibilmente con le esigenze di servizio della Fondazione.

L'Azienda metterà a disposizione degli specialisti della Fondazione le attrezzature, il personale occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento dell'attività concordata.

Art. 3

Aspetti Assicurativi

Gli oneri assicurativi, per quanto concerne l'attività di consulenza e collaborazione oggetto della presente convenzione, sono a carico di entrambe le Parti, ciascuna per la propria parte di competenza. In particolare, resta inteso che le prestazioni svolte dagli specialisti della Fondazione presso le strutture dell'Azienda rientrano nella copertura assicurativa vigente per infortuni di cui beneficiano medici provenienti da altri enti che prestano servizio temporaneo presso la contraente in virtù di convenzioni tra Enti ed ASL di Rieti. L'Azienda assicurerà, altresì, la garanzia per responsabilità civile contro terzi con copertura assicurativa o con modalità alternativa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli specialisti interessati, per i casi di dolo o colpa grave.

L'Azienda si assumerà la responsabilità per i rischi e danni causati a terzi/utenti derivanti dai

propri impianti e/o attrezzature.

Art. 4

Accessi presso il Policlinico Gemelli

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel precedente articolo 1, le Parti potranno concordare, con successivi accordi scritti, termini e modalità per l'accesso, con attività assistenziali, presso il Policlinico Gemelli, di medici della UOC Tutela della Salute Materno-Infantile e della UOC Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda.

Con riferimento a ciascun eventuale accesso dei medici dell'Azienda, la Fondazione metterà a disposizione spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività concordate, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

Per gli accessi di cui al presente articolo non è previsto alcun corrispettivo.

Art. 5

Adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda si impegna a fornire in favore del personale della Fondazione, antecedentemente all'inizio dell'attività oggetto di convenzione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto dell'attività medesima e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla peculiare attività del centro/dell'impianto.

In particolare, in ordine agli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e all'art. 63 del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii., si conviene che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico dell'Azienda.

Si richiama il DUVRI già elaborato dalla ASL di Rieti da intendersi esteso alla vigenza della presente convenzione.

La Fondazione garantisce l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento della presente Convenzione, ivi compresa la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale e l'attività di sorveglianza sanitaria finalizzata, prima dell'inizio delle attività, alla

formulazione del giudizio di idoneità che verrà espresso tenendo in opportuna considerazione la scheda di rischio per la mansione specifica predisposta dall'Azienda.

Il personale della Fondazione si impegna ad aderire alle norme di sicurezza in vigore nell'Azienda.

Art. 6
Referenti

Sono indicati, quali Referenti delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- per l'Azienda: il Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia e UOC Tutela della Salute Materno-Infantile;
- per la Fondazione: Prof. Giovanni Scambia.

Art. 7
Compensi

A fronte dello svolgimento dell'attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Azienda corrisponderà alla Fondazione un compenso di € 60,00/ora (oltre IVA se dovuta) per attività ambulatoriale, oltre un rimborso spese forfetario ad accesso pari ad € 100,00.

ART. 8
Modalità di pagamento

Gli importi dovuti saranno corrisposti dall'Azienda alla Fondazione - tramite bonifico bancario sul c/c IT42B0200805314000400266478 - con cadenza mensile, previa presentazione di fattura che sarà emessa dalla Fondazione, sulla base di un prospetto analitico a firma del Direttore del Distretto 2 Salario Mirtense.

Art. 9
Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a eseguire il servizio oggetto della convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, per le attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione, con atto formale, nomina la Fondazione Responsabile del Trattamento dei dati

ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati. Pertanto, la Fondazione garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello esterno per l'esecuzione della convenzione.

Per le attività di cui all'articolo 4 della presente convenzione, la Fondazione, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale, nomina l'Azienda Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, l'Azienda garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello esterno per l'esecuzione della convenzione.

Art. 10

Codice

Etico

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti.

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (consultabile sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 11

Durata

La presente convenzione ha durata dal giorno 26 ottobre 2021 al giorno 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

Le parti hanno facoltà di recesso unilaterale, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di 15 giorni.

Qualsiasi modifica, variazione, estensione, proroga o rinnovo della presente convenzione dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le Parti.

ART. 12

Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro di Roma.

ART. 13

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico dell'Ente richiedente.

Roma/Rieti, lì _____

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Il Direttore Generale
Prof. Marco Elefanti

FIRMATO DIGITALMENTE

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

FIRMATO DIGITALMENTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

MODALITÀ OPERATIVE ATTIVITA' DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA

L'attività oggetto di convenzione si sostanzierà nell'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ginecologia oncologica che verranno svolte, con accesso regolamentato da agende CUP, con cadenza settimanale, presso il Poliambulatorio di Poggio Mirteto, nella giornata di giovedì, dalle ore 08.20 alle ore 12.40, in locali dotati di ecografo idoneo, nonché di arredi adeguati all'attività, con il supporto di un infermiere messo a disposizione dal Distretto 2.

Dall'ambulatorio della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti - in casi eccezionali per trattamenti e/o prestazioni ivi non erogabili - e dall'ambulatorio di Poggio Mirteto si accederà a percorsi di diagnostica, trattamento e follow-up della patologia oncologica ginecologica, attraverso algoritmi decisionali condivisi.

Il modello organizzativo, in una logica *Hub and spoke*, può prevedere il trasferimento delle pazienti nel centro di riferimento della Fondazione, solo nei casi di situazioni cliniche che necessitano di trattamenti chirurgici, secondo criteri improntati alla sicurezza ed all'appropriatezza delle cure e del *setting* di erogazione.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679- GDPR)

TRA

La **ASL DI RIETI** in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via del Terminillo 42 02100 Rieti, Codice Fiscale e Partita iva 00821180577 (di seguito, per brevità "Titolare");

E

La **FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI**, codice fiscale 13109681000, con sede in Roma, L.go F. Vito 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti ((di seguito, per brevità, "**Fondazione**" o "**Responsabile** "),

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

Tra la ASL DI RIETI e FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI è in atto un rapporto convenzionale in virtù del quale la Fondazione erogherà prestazioni specialistiche ambulatoriali di ostetricia e ginecologia, presso le strutture territoriali della predetta ASL e specificamente, in prima applicazione, presso il Poliambulatorio di Poggio Mirteto, per il tramite di sanitari individuati dalla medesima Fondazione tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie (di seguito, per brevità, "**Rapporto**");.

Le summenzionate prestazioni professionali sono svolte con accesso regolamentato da agende CUP e specificamente presso l'ambulatorio dedicato, a cadenza settimanale, alternativamente a prestazioni di ostetricia e ginecologia attivato nel Poliambulatorio di Poggio Mirteto.

In casi eccezionali per trattamenti e/o prestazioni ivi non erogabili, dall'ambulatorio della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, dall'ambulatorio di Poggio Mirteto si accederà a percorsi di presa in carico della gravidanza fisiologica e ad alto rischio, ed a percorsi di diagnostica, trattamento e follow-up della patologia oncologica ginecologica.

Il rapporto convenzionale, espletato secondo concrete modalità operative di cui all'allegato A) alla convenzione di cui forma parte integrante e sostanziale, è svolto secondo una logica *Hub and Spoke*, e può prevedere il trasferimento delle pazienti nel centro di riferimento della Fondazione in presenza di situazioni cliniche particolarmente complesse e secondo criteri improntati alla sicurezza ed all'appropriatezza delle cure e del *setting* di erogazione.

- per l'esecuzione delle attività previste nel Rapporto, limitatamente all'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione svolte dal personale della Fondazione presso i presidi della ASL di Rieti, il Responsabile tratterà dati personali di cui la ASL DI RIETI è Titolare restando, viceversa, la Fondazione autonomo Titolare dei trattamenti svolti sui dati personali delle pazienti eventualmente trasferita nel proprio centro di riferimento;
- la ASL DI RIETI, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato la Fondazione, quale Responsabile del Trattamento avendone preventivamente verificato, per quanto ragionevolmente possibile, le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per “**Legge Applicabile**” o “**Normativa Privacy**”, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “**GDPR**”) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, per brevità, “**Codice**”) e i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e/o del Comitato europeo per la protezione dei dati applicabili alla fattispecie oggetto della nomina;
- per “**Dati Personali**”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla presente nomina;
- per “**Dati relativi alla salute**”: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per “**Categorie particolari di dati personali**” o “**Dati sensibili**”: si intendono i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
- per “**Interessato**”: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per “**Servizi**”: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Rapporto in essere con il Titolare nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per “**Titolare**”: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per “**Responsabile**”: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per “**Ulteriore Responsabile**”: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell’art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per “**Persone autorizzate al trattamento dei dati personali**” o “**Incaricati**”: si intendono, ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per “**Misure di Sicurezza**”: si intendono le misure di sicurezza adeguate di cui alla Normativa privacy;
- per “**Trattamento**”: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Materia disciplinata dalla presente nomina

Oggetto della nomina è l’attività di trattamento dati inerente la concreta attuazione della Convenzione per attività in materia di ostetricia e ginecologia in essere fra la ASL DI RIETI e la Fondazione.

Art. 3

Durata

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile in favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Il trattamento avrà una durata non superiore al tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. In particolare, il termine del trattamento, fatto salvo ogni obbligo di legge e l'instaurarsi di eventuale contenzioso, sarà limitato al tempo necessario per l'effettuazione da parte del personale della Fondazione dell'attività di diagnosi e cura prevista dal Rapporto ivi compresi i conseguenti adempimenti amministrativi ed espressamente esclusa l'attività di trattamento svolta dalla Fondazione presso il proprio centro di riferimento.

Art. 4

Tipo di dati personali e sensibili

Le tipologie di dati personali e sensibili trattate sono: dati personali e appartenenti a categorie particolari (dati relativi alla salute) delle pazienti-utenti della ASL DI RIETI.

Art. 5

Categorie di interessati

Le categorie di interessati sono le pazienti, degenti e utenti dei presidi della ASL DI RIETI contemplati nella Convenzione afferenti alla specialità di ostetricia e ginecologia.

Art. 6

Natura e finalità del trattamento

La natura e la finalità del trattamento dei dati personali e particolari (dati relativi alla salute) è da individuarsi nella cura dell'interessato ed è strettamente connessa all'attività inerente il Rapporto convenzionale.

Le operazioni di trattamento dei Dati personali e particolari sono effettuate unicamente per finalità aderenti all'esecuzione del Rapporto con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli indicati nella Convenzione.

Non è consentito cedere, trasferire, comunicare e/o fornire a terzi copia, totale o parziale, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi formato, dei Dati Personali e particolari, se non su specifica autorizzazione scritta del Titolare.

Art. 7

Obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile

Istruzioni documentate del Titolare

Il Responsabile— per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy;
- rispettare la riservatezza, l'integrità e la qualità dei dati oggetto di trattamento e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del Rapporto;
- garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy, con particolare riferimento al rispetto delle misure tecniche ed organizzative messe in atto dalla ASL DI RIETI nei propri presidi per garantire un livello di sicurezza adeguata al rischio;
- individuare e designare nella propria organizzazione gli Incaricati/Autorizzati che operano nell'ambito del Rapporto e fornire loro dettagliate istruzioni, coerenti al presente atto di nomina, per un corretto e lecito trattamento dei Dati personali;
- vigilare sull'operato degli Incaricati/autorizzati;
- imporre agli Incaricati/Autorizzati di accedere ai soli Dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, prevedendo in capo agli stessi, negli atti di designazione, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in merito ai Dati trattati;
- verificare periodicamente la sussistenza in capo a ciascuno degli Incaricati Autorizzati/ delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni al trattamento dei dati;

- realizzare tempestivamente, dandone immediata comunicazione al Titolare, quegli interventi di urgenza che ritiene necessari per conseguire gli obiettivi di salvaguardia della riservatezza, dell'integrità e della completezza dei dati oggetto delle Operazioni di Trattamento, quando l'imprevedibilità degli eventi non abbia consentito la ordinaria pianificazione degli stessi;
- designare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) in conformità a quanto disposto dall'art. 37 e ss. del GDPR, e comunicarne i dati di contatto all'autorità di controllo ed al Titolare del trattamento, curando in particolare la collaborazione con il Data Protection Officer designato dal Titolare;
- assistere il Titolare qualora questo intenda effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR relativa ad un trattamento svolto dal Responsabile per conto del Titolare;
- coadiuvare il Titolare nella difesa e nelle procedure dinanzi al Garante o all'Autorità Giudiziaria ordinaria anche consentendogli la tempestiva esibizione della modulistica privacy e dei documenti probatori rientranti nella competenza del Responsabile stesso;
- interagire con il Garante della Privacy in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di ispezioni, controlli e/o accessi da parte dell'Autorità Garante;
- informare immediatamente il Titolare qualora un'istruzione dallo stesso ricevuta violi il GDPR

Il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di segretezza e confidenzialità per sé e per le persone dallo stesso autorizzate al trattamento nonché l'obbligo di coadiuvare il Titolare nel corretto riscontro all'eventuale esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR.

Art. 8

Misure Tecniche ed organizzative e impegno alla riservatezza

I trattamenti svolti dal Responsabile oggi nominato anche attraverso il proprio personale devono, dunque, essere effettuati applicando le misure di sicurezza messe in atto dalla ASL DI RIETI in riferimento al trattamento dati effettuato nei propri locali e con la strumentazione messa a disposizione dei sanitari.

Il Responsabile, comunque, deve fare in modo che ogni persona autorizzata sia costantemente formata e informata in materia di privacy e, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile ogni eventuale strumento elettronico mediante il quale avviene il trattamento dei dati delle pazienti.

Per tutta la durata del Rapporto, il Responsabile si impegna a rispettare e far rispettare, da parte dei propri Incaricati/Autorizzati dagli addetti e dal personale tutto, pieno obbligo di segretezza – formalmente imposto – su tutte le informazioni acquisite in dipendenza del Rapporto stesso. Tali informazioni, pertanto, potranno essere utilizzate per le sole finalità di cui al presente atto.

Art. 9

Registro Dei Trattamenti

Il Responsabile è tenuto ai sensi dell'art. 30 § 2 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) a istituire e mantenere aggiornato un registro di tutte le categorie di Attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 10

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

In relazione alla tipologia di attività oggetto del presente atto non è previsto il trasferimento di dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 11

Nomina ulteriori responsabili

Nell'attuazione delle attività di trattamento oggetto del Rapporto e del presente atto, al Responsabile non è consentito di valersi di ulteriori responsabili.

Art. 12

Comunicazione Data Breach

Il Responsabile, senza ritardo e per iscritto, comunica al Titolare agli indirizzi: dpo@asl.rieti.it (e-mail) e asl.rieti@pec.it (Pec) ogni "Violazione dei dati personali" ("*data breach*"), anche solo potenziale, da intendersi quale "*violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati*" in esecuzione del Rapporto. In particolare, il Responsabile garantirà il rispetto delle prescrizioni di sua competenza di cui all'art. 33 del GDPR e fornirà al Titolare una descrizione dettagliata di quanto normativamente previsto oltre che ogni eventuale altro chiarimento richiesto dal Titolare.

Il Responsabile, per quanto di competenza, si attiverà immediatamente per analizzare la Violazione verificatasi e identificarne, prevenirne e mitigarne ogni effetto e conseguenza, nonché per porre in essere ogni attività necessaria al ripristino dei dati e porre rimedio alla Violazione, concordando tale attività con il Titolare.

Art. 13

Vigilanza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, par. 3 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del trattamento potrà effettuare periodiche attività ispettive al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo al Responsabile e sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite allo stesso.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività ispettive sopracitate ed a fornire assistenza e supporto necessario.

Art. 14

Sanzioni

Le parti del presente contratto sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 83 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Art. 15

Responsabilità

Il Responsabile del trattamento, nello svolgimento dei compiti allo stesso demandati in ragione del Rapporto, opererà con elevata diligenza, assumendosi, anche per i propri aventi causa, la responsabilità diretta verso gli interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento diretto o da violazioni delle istruzioni legittime del Titolare.

Il Responsabile si impegna, a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato a seguito di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero a violazioni degli obblighi o adempimenti prescritti dalla vigente normativa ovvero inadempimenti alle pattuizioni contenute nel presente atto di nomina, ovvero ai compiti assegnati dal Titolare.

Art. 16

Disposizioni finali

Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della Normativa privacy richiamata, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali correttamente ed in modo lecito al solo fine dell'espletamento dell'incarico ricevuto e secondo le Istruzioni ricevute dal Titolare; garantisce di possedere capacità organizzative ed economiche adeguate per il trattamento conforme alla normativa dei dati personali del Titolare.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Rapporto a cui accede e si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa.

Data,

Il Titolare del Trattamento dei dati

Il Responsabile del Trattamento